

TRIBUNALE DI NAPOLI – Sezione V bis




TRIBUNALE di NAPOLI

- Sez. V bis -

Il Giudice dell'esecuzione, esaminati gli atti, rilevato che:

- a) Il contratto di mutuo, titolo esecutivo azionato dal creditore procedente, risulta, ad una cognizione sommaria, perfezionato con l'incontro delle volontà delle parti contraenti così come risultante dal rogito per notaio Lombardi in cui risulta, per altro, espressamente indicata, tra l'altro, la disciplina del rapporto negoziale per quanto concerne le modalità, i termini del rimborso ed il calcolo gli interessi anche moratori (cfr.: artt. 2, 3 e 4 del menzionato rogito);
- b) Non risulta, poi, revocabile in dubbio la circostanza relativa alla effettiva disponibilità in favore dei mutuatari delle somme erogate dall'istituto mutuante che, come risulta dal richiamato atto notarile, veniva disposta per € 107.457,35 mediante assegni circolari non trasferibili (per i quali veniva rilasciata, tra l'altro, quietanza) e per il residuo importo di € 90.145,65 mediante deposito infruttifero;
- c) Né appare fondata la richiesta di sospensione, per quanto concerne il dedotto superamento del tasso soglia, atteso che il contratto di mutuo che disciplina il rapporto tra le

pag. 1



TRIBUNALE DI NAPOLI – Sezione V bis

parti esplicitamente, sul punto, all'art. 4 contiene una clausola di salvaguardia che prevede che "...la misura di tali interessi non potrà mai essere superiore al limite fissato ai sensi dell'art.2 co 4 della L 7.3.96 n 108, dovendosi intendere, in caso di teorico superamento di detto limite, che la loro misura sia pari al limite medesimo";

d) Al ricorso in opposizione, infine, non risulta allegato alcun conteggio relativo alle somme effettivamente ricevute in sorta capitale, alle somme relative alle rate già restituite, agli interessi corrisposti e/o contestati, alle somme ancora dovute con calcolo degli interessi legali e/o di mora alle stesse inerenti;

e) Ritenuto che non sussistono ragioni di urgenza per disporre l'invocata sospensione dell'esecuzione;

PQM

Rigetta la richiesta di sospensione dell'esecuzione;

Assegna il termine di mesi due dalla comunicazione della presente ordinanza per l'eventuale introduzione del giudizio di merito.

Si comunichi.

Napoli, li 08.01.2014

il Giudice dell'esecuzione

*dott.ssa Monica Caracci*

TRIBUNALE NAPOLI  
PERVENUTO IN CANCELLERIA  
DEPOSITO

OGGI 9 GEN. 2014

IL CANCELLIERE

pag. 2